



**Ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di  
Roma**

# **Corso per gestori della Crisi da Sovraindebitamento a seguito dell'introduzione del Codice della Crisi (D.Lgs. n. 14/2019) aggiornato al c.d. Correttivo Ter (D.Lgs. n. 136/2024)**

 03/07/2025 dalle 14:00 alle 18:00

00


/

# Conversazioni del 3 luglio

---


- **La riforma del sovraindebitamento nella cornice della nuova disciplina della crisi e dell'insolvenza: disamina riepilogativa e ragionata delle principali tematiche attraverso giurisprudenza, prassi e casi pratici**

*PROCEDURE CONCORSUALI  
PER RIMEDIARE*



Giorgio Jachia  
Presidente della XIV Sezione Civile  
G.D. alle procedure concorsuali  
nel Tribunale di Roma

# *PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI*



*Aspetti processuali ex art. 67 e ss. CCII*  
*Delle verifiche iniziali del gestore*  
*Della meritevolezza*

# Tre Parti

---

- Aspetti Procedurali
- La relazione del gestore
- L'elemento soggettivo

# I parte



*Aspetti Procedurali  
della ristrutturazione dei beni del consumatore*

# Consapevolezza del debitore

---

- ❑ Il **Piano è un atto «letto e sottoscritto» dal debitore** da depositare in allegato al ricorso solo per le due procedure di composizione della crisi, concordato minore e ristrutturazione del consumatore;
- ❑ Duplice copia: una pdf nativo digitale; una con firma



# Scelta della procedura

---

- «... il consumatore dovrà prestare particolare attenzione alla procedura che intende utilizzare poiché .... la meritevolezza, quale condizione di accesso, è diversamente declinata procedura per procedura, tanto da potersi affermare che, a parità di condizioni debitorie, l'esito può risultare diverso in base alla scelta di procedura effettuata dal debitore.» (cfr., Nicola Soldati Il sovraindebitamento e la babele della meritevolezza in [dirittodellacrisi.it](http://dirittodellacrisi.it) 25 Maggio 2021)

# 2740

---

- La tutela del debitore, il porre rimedio al suo non fraudolento squilibrio economico, finanziario e patrimoniale avviene sempre nel **rispetto dei principi generali del codice civile (art. 2740 e 2741 c.c.)** anche quando il credito sia stato a lui conferito da una finanziaria senza effettiva ponderazione del suo merito creditizio.

# strumenti per la ripresa dell'economia

---

- La mancata esdebitazione porta a fare sì che il debitore continui ad essere *oggetto di procedure esecutive individuali facendolo permanere in un “limbo debitorio” che lo costringerebbe a fare ricorso ai crediti al di fuori dei canali legali, ... continuando a vivere nel “sommerso” con il conseguente impatto negativo sul sistema economico nazionale.*(cfr., Nicola Soldati *Il sovraindebitamento e la babele della meritevolezza in [dirittodellacrisi.it](http://dirittodellacrisi.it)* 25 Maggio 2021)

# «procedure concorsuali del CCII»

---

- ❑ La disciplina sul sovraindebitamento, olim contenuta nella l. 27 gennaio 2012, n. 3 è ora parte integrante del diritto di regolazione della crisi di impresa e dell'insolvenza
- ❑ Negli strumenti di regolazione della crisi vi sono le due procedure di ristrutturazione dei debiti del consumatore e del concordato minore
- ❑ Nel titolo V dopo la liquidazione giudiziale si colloca la liquidazione controllata (Cfr, Corte Cost, sull'identità di funzione dei due istituti)

# Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore

---

Va ricordato che in ordine alla situazione di sovraindebitamento del debitore-consumatore il codice progressivamente e complessivamente precisa:

- ❑ che la procedura di ristrutturazione dei debiti si applica al “consumatore” (art. 67 c. 1);
- ❑ che la procedura di ristrutturazione si applica a chi versi in uno “stato di sovraindebitamento” (art. 65 c. 1 e 2 c. 1 lett. c)
- ❑ che lo “stato di sovraindebitamento” si concreta nel versare o in una situazione di “crisi” o di “insolvenza”;
- ❑ che lo stato di crisi del debitore si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi, co.1, lett. a) art. 2;
- ❑ che lo stato di insolvenza del debitore si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, (insolvenza), co. 1, lett. b), art.2.

## Art. 68 c. 5 - concorso

---

- Dal **deposito della domanda** si produce automaticamente plurimi effetti concorsuali tra cui si staglia la **sospensione**, ai soli effetti del concorso, del corso degli **interessi** convenzionali o legali per i **crediti chirografari** fino alla chiusura della procedura (art. 68, comma 5 del Codice).

# «procedure concorsuali del CCII»

---

- L'odierna conversazione,
- prende atto dell'obiettivo esdebitatorio del singolo debitore
- Inquadra tale aspirazione nella funzione di risanamento dell'economia,
- **Ma si radica appunto nell'attenta rilettura del testo vigente delle specifiche disposizioni del CCII in relazione agli articoli 2740 e 2741 c.c.**

## «causa concreta»

---

Le cause concrete delle procedure sono quindi due:

- ❑ 1) il soddisfacimento parziale (nei limiti dell'ancora possibile) del ceto creditorio di un soggetto non più in grado di provvedere alle proprie obbligazioni;
- ❑ **il Consentire al debitore di accedere all'istituto dell'esdebitazione**, consentendogli così il ritorno *in bonis* e di riproporsi come soggetto economico;
- ❑ **Ma non è una missione salvifica perché è una procedura concorsuale.**

## Artt. 67 e ss. Procedura per il solo consumatore

---

- *L'inclusione della "Ristrutturazione dei debiti del consumatore" nel più generale sistema del diritto concorsuale del "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" è declinata nelle sue linee essenziali dagli **artt. da 67 a 73, CCII**, apre la Sezione II del Capo II, dedicato alle "Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento" (del Titolo IV, che ospita gli "Strumenti di regolazione della crisi")-riservata al consumatore, sostituisce il vecchio "piano del consumatore" (di cui all'art. 12-bis e ss., L. 3/2012). (Quaderno Sovraindebitamento della Commissione Crisi da Sovraindebitamento ODCEC Roma)*

# Consumatore (art. 2 lett. e)


---

- per "consumatore": si intende la persona fisica che **agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta**, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile,
- Ed accede ... **per debiti contratti nella qualità di consumatore**

# Consumatore diligente

---

Due insiemi,  
quello del  
consumator  
e e quello  
della  
diligenza,  
che  
viaggiano  
«**In  
Direzione  
Ostinata E  
Contraria**»



NON ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 69 CCII)

# Elemento oggettivo: *Stato di sovraindebitamento*

---

- **(tema seconda parte)**
- *Il piano di ristrutturazione dei debiti si applica al “consumatore” che versi in uno “stato di sovraindebitamento”, art. 2, co. 1, lett. c) ossia versi in una situazione di “crisi” o di “insolvenza” che si manifestano:*
- *- con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi (crisi), co.1, lett. a) art. 2; ovvero*
- *- con inadempimenti od altri fatti esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, (insolvenza), co. 1, lett. b), art.2.*
- (Quaderno Sovraindebitamento della Commissione Crisi da Sovraindebitamento ODCEC Roma)

# patrimonio

---

- ❑ *Lo squilibrio deve essere valutato tenendo conto il rapporto tra attivo e passivo .. non ...secondo il binomio “reddito-rata”*  
(Quaderno Sovraindebitamento della Commissione Crisi da Sovraindebitamento ODCEC Roma)
- ❑ **Situazione di squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio (2740 c.c.)** Quindi è errata la valutazione insita in alcuni ricorsi in cui si compara soltanto il reddito e le obbligazioni escludendo dalla comparazione gli immobili ed in particolare l’abitazione
- ❑ **Warning:** Solo una volta accertato lo stato di sovraindebitamento si può applicare la normativa in tema di ipoteca abitaz. principale (67 c. 5).

# Art. 67 C 2 – allegazioni

---

Al ricorso vanno allegati

- ❑ a) l'elenco di tutti i creditori, le somme dovute e i diritti di prelazione;
- ❑ b) l'elenco della consistenza e della composizione del patrimonio;
- ❑ c) l'elenco degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
- ❑ d) l'elenco delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
- ❑ e) l'elenco di tutte le entrate (stipendi, pensioni, salari del debitore e del suo nucleo familiare).

## Artt. 67 e ss. Impianto aziendalistico

---

- *persistono, sicuramente, dubbi ed incertezze, la cui principale origine sembra restare quella di aver voluto disciplinare in un unico impianto normativo, di matrice sostanzialmente aziendalistica, la regolazione di situazioni riguardanti soggetti differenti, come lo sono gli operatori economici, da un lato, ed il consumatore, dall'altro. (Quaderno della Commissione Crisi da Sovraindebitamento ODCEC Roma)*

## Condizioni soggettive ostative 69 c. 1 e 72 c1

---

- ❑ Il consumatore non può accedere se:
- ❑ - sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda;
- ❑ - abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- ❑ - abbia determinato il sovraindebitamento per colpa grave, malafede o frode;
- ❑ Inoltre ex art. 72 c. 1 si deve ritenere che debba riferire di avere sottratto o dissimulato parte rilevante dell'attivo il che significa che deve descrivere come ha impiegato le somme pervenute dai finanziamenti.
- ❑ Su questi temi entreremo nella seconda parte della

## Merito Creditizio – irrilevanza ai fini della meritevolezza del debitore

---

- ❑ Esula dai temi di questa conversazione il tema dell'esclusione (ex art. 69. c.2) della legittimazione del creditore a depositare opposizioni aventi per oggetto la convenienza per non ponderazione del merito creditizio del debitore.
- ❑ Ci sono però due scuole: prevale la tesi che non può valere ad escludere la colpa grave del debitore la non corretta ponderazione del suo merito creditizio da parte di una o dell'ultima finanziaria. (Trib Nola decreto inammissibilità del 26.11.21 in <https://www.expartecreditoris.it/wp-content/uploads/2022/07/trib.-Nola-decreto-26.11.2021.pdf>)

## Merito Creditizio – irrilevanza ai fini della meritevolezza del debitore

---

- Del resto l'indagine posta in essere dall'istituto erogante dipende in grande misura dalle informazioni rese dallo stesso consumatore, in quanto le banche dati consultabili forniscono informazioni solamente sulle obbligazioni contratte con i soggetti tenuti alla registrazione nelle banche dati e non sulle obbligazioni contratte con privati, con l'erario o con società non tenute all'iscrizione in banche dati (si pensi, nel caso di specie, all'assegno divorzile e ai canoni di locazione) (cfr., Trib Nola decreto inammissibilità del 26.11.21 in <https://www.expartecreditoris.it/wp-content/uploads/2022/07/trib.-Nola-decreto-26.11.2021.pdf>)

## Manca spossessamento ed inventario

---

- ❑ Però nella procedura del consumatore manca la fase dell'inventario sia come allegato al ricorso od alla relazione.
- ❑ Però nella procedura del consumatore manca lo spossessamento nella fase tra l'apertura della procedura ex art. 70 c. 1 (con facoltà di deposito di osservazioni ex art. 70 c. 3) e l'omologa ex art. 70 c. 7.
- ❑ **Quadri e Gioielli ?**

## Veridicità

---

- ❑ Però al ricorso del consumatore va allegato l'elenco della consistenza e della composizione del patrimonio (ex art, 67 c. 2 lett. B);
- ❑ Però nella relazione ex art. 69 c. 2 lett. c il gestore valuta la completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal debitore;
- ❑ Però la sentenza di omologa va revocata ex art. 72 se è stata sottratta o **dissimulata una parte rilevante dell'attivo**
- ❑ **Quadri e Gioielli ? Uso delle somme ricevute in prestito?**

## Art. 67 C 2 lett. d – mantenimento

---

Al ricorso va allegata anche ai sensi dell'art. 67 c. 2 lett. d l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia che ai sensi dell'art. 68 c. 3 è un importo non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 5/12/2013.

# Art. 70 procedimento

---

Occorrono alcuni cenni con riguardo

- A. All'apertura della procedura ex art. 70 c. 1
- B. Agli adempimenti post apertura;
- C. Alla facoltà di deposito di osservazioni ex art. 70 c. 3);
- D. All'omologa ex art. 70 c. 7.

# Art. 67 Proposta (1)

---

- ❑ La proposta è diretta al superamento della crisi;
- ❑ La proposta prevede tempi e modalità;
- ❑ La proposta ha contenuto libero;
- ❑ La proposta può prevedere il soddisfacimento anche parziale e differenziato dei crediti con qualsiasi forma;
- ❑ La proposta può prevedere la falcidia e la ristrutturazione dei debiti dei finanziamenti con cessioni del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e delle operazioni di prestito su pegno;

# Art. 67 Proposta (2)

---

- La proposta può prevedere che i crediti muniti di privilegio pegno e ipoteca possono essere soddisfatti non integralmente qualora ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in caso di liquidazione dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione, così come attestato dall'OCC. La proposta può prevedere, per i crediti di cui al primo periodo, una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento e sono dovuti gli interessi legali.

## Art. 67 Proposta (3) mutuo abitaz.

---

- ❑ La proposta può prevedere il rimborso alla scadenza convenuta delle rate a scadere del mutuo ipotecario che grava sulla abitazione principale
- ❑ La proposta può prevedere la richiesta al giudice del pagamento del debito per capitali ed interessi scaduti alla data della domanda del mutuo ip. abitazione principale

# Art. 70 c. 1 verifiche all'apertura

---

Al momento dell'apertura (o nel termine dato di 15 GG) il debitore con l'ausilio dell'OCC deve provare che

- a) sussistono le condizioni di ammissibilità
- b) Possono essere concesse le misure protettive.

N.B. Questa verifica iniziale avviene senza instaurazione di un contraddittorio con i creditori, a differenza di quanto accade al momento dell'omologazione del piano.

N.B. Il giudice verificata l'ammissibilità della proposta e può concedere misure protettive, in assenza di contraddittorio.

# Art. 70 c. 2 e c 3 - creditori

---

Ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 70 tutti i creditori

- a) Ricevono comunicazione entro 30 gg del decreto pubblicato in area web;
- b) Possono comunicare la propria p.e.c.;
- c) Possono formulare osservazioni

## Art. 70 C 4 – effetti eventuali sui creditori

---

- il **Tribunale**, su **istanza del consumatore**, può disporre alcune **misure protettive del patrimonio del consumatore**, le quali durano **fino alla conclusione del procedimento** (ovvero fino all'omologa).
- In particolare, può disporre:
- la **sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata** che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano;
- il **divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore**;
- **altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio destinato al soddisfacimento dei creditori** (ad es. il **divieto di acquisto dei diritti di prelazione sul patrimonio del debitore**, o la **sospensione dei contratti pendenti**).

# Art. 70 C 7 – verifiche pre -omologa

---

Prima dell'omologa il **Tribunale** deve **verificare**:

- ❑ la sussistenza del **presupposto soggettivo e oggettivo**;
- ❑ l'esistenza delle **condizioni previste** (ad es. la **meritevolezza** del consumatore);
- ❑ la **regolarità della procedura** rispetto delle regole del procedimento di concordato;
- ❑ l'**ammissibilità della proposta**, intesa come rispetto dei vincoli imperativi nel contenuto della proposta;
- ❑ la **fattibilità del piano**, intesa come non manifesta inidoneità dello stesso al raggiungimento degli obiettivi previsti.

## Art. 70 C 7 – convenienza

---

Prima dell'omologare il **Tribunale** deve **verificare solo su impulso di parte** la convenienza della proposta per il singolo creditore che abbia depositato specifiche osservazioni ai sensi dell'art. 70, c. 3, e che ai sensi dell'art. 69, c. 2 non abbia consapevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento.

Il giudice può omologare comunque il piano se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria

# Art. 70 C 7 – effetti omologa

---

L'**omologazione** della ristrutturazione dei debiti del consumatore chiude la procedura

Quindi con la pronuncia della sentenza si producono.

- Effetti novativi nei confronti dei **creditori perché la** pretesa creditoria originaria viene sostituita da quella nuova conformata secondo i **termini e le condizioni previsti dalla proposta (nuova obbligazione** diversa per natura, importo, tempistica di adempimento);
- Effetti esdebitatori nei confronti del **debitore**, che è liberato dai debiti originari nei confronti di tutti i creditori anteriori sostituiti solo dalle obbligazioni oggetto della proposta.

# concorso

---

- L'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento dell'apertura della procedura ex art. 69 C, 1 CCII

# II parte della relazione del gestore



*Analisi dell'accesso al credito*

*Colpa grave*

*Dolo*

*Frode*

## Contenuto 67 c. 2 relazione del gestore

---

Ai sensi del 68 c. 2 va allegata la relazione del gestore che contiene:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.

# Mille compiti iniziali del gestore

---

- I. Individuazione ed analisi del patrimonio
- II. Individuazione ed analisi delle entrate;
- III. Individuazione ed analisi di fatti **sopravvenuti** rispetto alla contrazione di ogni singolo finanziamento
- IV. Indicazione delle cause dell'indebitamento;
- V. Analisi delle vicende genetiche di ogni singolo finanziamento;
- VI. Analisi della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere ogni singola obbligazione;
- VII. l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

# Manca l'attestazione del gestore ma

---

Come noto l' art. 9 comma 2 l. 3/12 prevedeva che il gestore attestasse la fattibilità del piano, attestazione che oggi non è più richiesta.

Però ai sensi del 68 c. 2 va allegata la relazione del gestore che contiene anche **la valutazione sulla completezza ed attendibilità' della documentazione depositata a corredo della domanda;**

# Ulteriori compiti del gestore

---

- Verifica se il finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore;
- Ausilio nella scelta della procedura
- **d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.**

# Le acquisizioni del gestore per ogni punto

---

- ❑ Per ognuno dei punti di verifica il gestore deve acquisire documenti probatori idonei
- ❑ Non si possono depositare, come accade oggi, delle relazioni del gestore in cui si afferma che sussistono tutti i presupposti senza documentarne la effettiva sussistenza

# Analisi del singolo finanziamento

---

- Occorre che il gestore individui e descriva sempre le vicende genetiche di ogni singolo finanziamento per accertare: 1) se sia stato accesi quando vi erano già altri inadempimenti; 2) se siano stati accesi per chiudere pregressi finanziamenti circostanza lecita se non si è già in sovraindebitamento ed invece circostanza che concreta un pagamento preferenziale se si versa in stato di sovraindebitamento; 3) se sommando le rate delle precedenti obbligazioni si eroda il minimo vitale.

# Tribunale di Agrigento

---



## La composizione della crisi da sovraindebitamento

Vademecum rivolto ai cittadini



# Fatti Sopravvenuti

CAUSA	DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE IN CUI CI SI POTREBBE TROVARE
SOCIALE	<b>Situazioni familiari</b> come un divorzio, un decesso di una persona cara, un mantenimento per figli; <b>situazioni di lavoro</b> come la perdita del lavoro o la sopraggiunta cassa integrazione; <b>ludopatia</b> .
ECONOMICA	<b>Cattiva gestione del denaro:</b> incapacità di saper valutare gli impegni assunti, acquisti superiori ai propri ricavi o elevata propensione all'indebitamento; <b>il mantenimento di uno status socioeconomico;</b> l' <b>aumento</b> del costo della vita; <b>tagli</b> ai servizi pubblici e <b>incremento</b> dei tassi di interesse; <b>ricorso a finanziamenti</b> con tassi di interesse elevati; <b>rilascio di fidejussioni bancarie</b> per figli o parenti intimi; <b>concessione del credito facile</b> da parte delle finanziarie.
INDIVIDUALE	Può essere legata al sopraggiungere di <b>gravi malattie</b> o <b>forme di malessere psicologico</b> come sindrome da <i>burnout</i> che portino la persona ad un cambiamento del proprio stile di vita (abbandono del lavoro).



# Analisi dei fatti sopravvenuti

---

- ❑ Occorre accertare e riferire che la situazione di sovraindebitamento (vale a dire il perdurante squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio pront. Liquidabile) sia successiva all'accensione di ogni singola obbligazione
- ❑ Occorre provare che lo squilibrio non è determinato dalla successiva contrazione di un nuovo prestito e dal suo utilizzo ma da precisi fatti sopravvenuti rispetto all'accensione di ogni singola obbligazione.

# Onere di provare

---


- Si deve mettere il Giudice nelle condizioni di poter valutare l'intera storia economica e finanziaria del debitore, di valutare se al momento della contrazione di ogni nuovo debito vi era la capacità di rimborsare tutte le obbligazioni via via assunte.

# Ogni fase di ogni finanziamento

---

- Il gestore non può fotografare il debito attuale ma deve ricostruire;
- A) le vicende genetiche di ogni obbligazione;
- B) l'esistenza al momento dell'accensione di un finanziamento di pregressi inadempimenti;
- C) l'importo ricevuto;
- D) **la prima rata non corrisposta;**
- E) l'importo residuo;
- F) il merito creditizio al momento di ogni accensione

# III parte dell'elemento soggettivo



*Colpa grave*

*Dolo*

*Frode*

## 1. 3/12 (1)

---

- Va premesso che ai sensi dell'art. 12-*bis* l. 3/2012, in vigore fino al 24 dicembre 2020, il giudice omologava il piano del consumatore “*quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali*”.

## 1. 3/12 (2)

---

- In estrema sintesi la dottrina prevalente descriveva un **‘triplice test di meritevolezza’** sicchè non poteva essere ammesso al piano il consumatore che:
  - 1) aveva assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere
  - 2) aveva colposamente determinato il sovraindebitamento
  - 3) aveva fatto ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali

## Condizioni soggettive ostative 69 c. 1 e 72 c1

---

- ❑ Il consumatore non può accedere se:
- ❑ - sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda;
- ❑ - abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- ❑ - abbia determinato il sovraindebitamento per colpa grave, malafede o frode;
- ❑ Inoltre ex art. 72 c. 1 si deve ritenere che debba riferire di avere sottratto o dissimulato parte rilevante dell'attivo il che significa che deve descrivere come ha impiegato le somme pervenute dai finanziamenti.

# Delimitazione della *colpa lieve* ...

---

- ❑ Il tenore del 69 CCII consente di escludere che la colpa lieve del debitore possa essere di ostacolo all'omologa del piano del consumatore.
- ❑ Non può accedere se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode
- ❑ Il quesito centrale nella procedura della ristrutturazione dei debiti del consumatore è ancora il limite tra *l'assumere obbligazioni con colpa lieve e colpa grave?*

## Cosa cambia ?

---

- All'indomani dell'entrata in vigore della novella, la giurisprudenza di merito si è da subito dimostrata divisa sull'interpretazione da dare alle nuove disposizioni normative, registrandosi un orientamento che ha sostenuto la tesi della netta discontinuità con la precedente normativa e un altro orientamento che ha inteso la riforma in sostanziale continuità con quanto previsto in precedenza (cfr., Gennaro Beatrice *Il requisito della meritevolezza nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore*)

# Atti in frode

---

- Gli atti in frode ai creditori sono **condotte pregresse del debitore al cui accertamento consegue l'inammissibilità o la non omologa**



# NOZIONE ATTI IN FRODE 1

---

- 1) atti con valenza ingannevole; si deve accertare che il debitore non abbia occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori;
- Es.: occultamento di beni; costituzione di poste attive fittizie ; dissimulazione di parte dell'attivo;
- Es.: occultamento di crediti;

# NOZIONE ATTI IN FRODE 2

---

- 2) **atto di disposizione del patrimonio scientemente messo in atto per sottrarre il proprio patrimonio** alla funzione di garanzia dei creditori, stabilita dall'art 2740 del codice civile che dispone che il debitore risponda dei suoi debiti con il proprio patrimonio presente e futuro.
- Sono in frode: costituzione trust; donazioni di immobili; costituzione di fondi patrimoniali e vincoli sui beni di proprietà;

# NOZIONE ATTI IN FRODE 3

---

- 3) sono in frode atti con i quali il debitore danneggia volontariamente i creditori
- Es.: distruzione di beni; dissipazione di beni;
- Es.: Esposizione di passività insussistenti.

# NOZIONE ATTI IN FRODE 4

---

- 4) sono in frode anche quegli atti volontari con i quali il debitore di fatto danneggia i creditori o un creditore;
- Concreta atto di frode l'attribuire una percentuale irrisoria ad un recentissimo finanziatore tenuto all'oscuro dello stato di sovraindebitamento.  
(OCCULTAMENTO DEL SOVRAINDEBITAMENTO)

# AGGRAVAMENTO IN MALAFEDE

---

- Determina inammissibilità il contrarre **volutamente** ulteriori debiti quando non si hanno più le risorse per adempiere quelli già contratti, quando si era già in stato di conclamato sovraindebitamento.

# sovraindebitamento in malafede

---

- **Determinano inammissibilità per malafede**
- l'impiegare la liquidità ottenuta da un finanziatore per estinguere debiti pregressi nei confronti di altri (**PREFERENZIALITÀ**);
- l'impiegare la liquidità ottenuta da un finanziatore in operazione di pura sorte (**DISSIPAZIONE**);
- l'impiegare la liquidità ottenuta da un finanziatore per in operazione di pura sorte (**DISTRAZIONE**);

# sintesi

---

- ❑ Il gestore deve accertare per ogni finanziamento
- ❑ se al momento della sottoscrizione il debitore aveva ancora reddito disponibile per rimborsarlo applicando la seguente equazione  $\text{reddito} - \text{rate} - \text{minimo vitale} = \text{reddito disponibile}$
- ❑ se il debitore era consapevole di non poterla restituire *frode o malafede*;
- ❑ se il debitore non era consapevole di poterla restituire ma avrebbe potuto con l'ordinaria diligenza è colpa grave o colpa lieve ?.

# Frode e diligenza

---

- ❑ **Gli atti in malafede o frode sono solo e soltanto atti dolosi:**
- ❑ Es. il contrarre un debito per comprare un autovettura al figlio concreta doloso sovraindebitamento se non si ha la capacità di rimborsarlo già al momento dell'assunzione del debito
- ❑ **Gli atti colposi che hanno determinato il sovraindebitamento sono solo e soltanto quelli che hanno determinato al momento della contrazione un indebitamento non rimborsabile che vanno valutati senza tenere conto delle condotte successive ????** Per me no
- ❑ se al momento dell'assunzione della nuova obbligazione vi era capacità di rimborso non vi è colpa;
- ❑ Se al momento dell'assunzione **non vi era la capacità di rimborso si deve verificare se l'errore nella valutazione è lieve o grave;**
- ❑ N.B. le ragioni per le quali si è contratto un debito ulteriore e sproporzionato, es. comprare una medicina o mantenere i figli, possono essere utili per comprendere le conoscenze ex ante del debitore non per giustificare il sovraindebitamento

# «non diligente»

---

- ❑ Il debitore DILIGENTE è colui che ha effettuato la *corretta valutazione*, nel momento dell'assunzione del debito, sulle proprie capacità di rimborso mediante un ricorso al debito proporzionato alle proprie capacità reddituali e patrimoniali;
- ❑ Il debitore non diligente è colui che per colpa non ha calcolato esattamente le proprie capacità di rimborso;
- ❑ Il debitore disonesto è **colui che sapeva di non poter rimborsare.**

# Irragionevole debito

---

- ❑ La normativa sul sovraindebitamento vieta di ammettere od omologare un piano del consumatore se si accerta che anche **una sola delle obbligazioni sia stata assunta dolosamente e con colpa grave.**
- ❑ Il CCII non attribuisce rilevanza alle esigenze personali o familiari per giustificare la negligente assunzione del debito

# Colpa grave

---

- ❑ Concreta colpa grave la condotta del debitore che non abbia assolto al pagamento delle sanzioni per ripetute e numerosissime violazioni del codice della strada Tribunale Bologna, 22 Novembre 2024.;
- ❑ Concreta colpa grave la condotta del debitore **che richiesto l'erogazione di finanziamento bancario con restituzione rateale neppure in parte onorata.** Tribunale Bologna, 22 Novembre 2024.

# Colpa grave

---

- ❑ Concreta colpa grave l'omettere totalmente di ponderare la propria situazione, reddituale e patrimoniale, allorquando questa sia tale da rendere prossima alla certezza l'impossibilità di adempiere regolarmente
- ❑ Concreta colpa lieve il contrarre finanziamenti valutando erroneamente la propria capacità reddituale, compiendo considerazioni non connotate da totale irragionevolezza.
- ❑ Tribunale Livorno, 07 Ottobre 2024.

# Colpa grave – plurimi finanziamenti

---

- Tribunale Taranto, 02 Novembre 2023 Massima di IlCaso.it.
- *In tema di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la colpa grave che ai sensi dell'art. 69 ccii osta alla ammissibilità della proposta può dirsi certo integrata non soltanto quando il debitore, nella fase genetica del rapporto, abbia contratto l'obbligazione sapendo di ricorrere al credito in modo sproporzionato rispetto alle proprie capacità patrimoniali e, quindi, senza la ragionevole prospettiva iniziale di poterle adempiere, ma altresì, ed ancor più, quando egli, **nel corso della esecuzione del rapporto obbligatorio, abbia tenuto un contegno idoneo a compromettere la propria capacità di adempiere;** ciò si verifica allorchè il debitore, consapevole delle esposizioni già esistenti e pur privo di intenzioni fraudolente, ricorra insistentemente ed imprudentemente al credito erodendo irrimediabilmente la propria capacità di rimborso, ovvero quando non amministri diligentemente ed oculatamente le risorse finanziarie ottenute, così concorrendo, attraverso tale condotta, a determinare – in difetto di eventi sopravvenuti non prevedibili e come tali non imputabili – le condizioni di insorgenza della situazione di sovraindebitamento.*

---

giorgio.jachia@gmail.com

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**